



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UFFICIO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE

Via Cappuccini N° 113 – Tel. 0803942014 -- Fax. 0803901504 -- e-mail: ufficio.viabilita@comune.giovinazzo.ba.it C.F.8000451072

Ordinanza n. 31/P.M.

IL DIRIGENTE IV SETTORE

PREMESSO che, secondo quanto previsto dal D.L. n. 507 del 15/11/1993, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2008 il Regolamento per l'installazione degli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni;

- che detto regolamento, all'art. 26, comma 1, stabilisce, nelle aree ed in prossimità di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico o storico, architettonico e archeologico, il divieto ad installare impianti di pubblicità;

- che l'art. 23 comma 13 ter del D.Lgs. n. 285/92, non consente l'installazione di mezzi pubblicitari nelle zone tutelate e prevede la loro rimozione previa diffida all'autore della violazione;

- che in base all'art.142 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 42/04, i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 mt. dalla linea di battigia, sono sottoposti ad aree tutelate per legge;

- che la Società A.N.A.S. Compartimento della viabilità per la Puglia, ha provveduto con verbale del 15/01/1998, a consegnare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992 N. 495, all'Amministrazione Comunale di Giovinazzo, il tratto di S.S. n. 16 "Adriatica", compreso tra i Km. 780+400 e 788+780;

- che l'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 285/92, non consente l'installazione di mezzi pubblicitari previa autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada;

CONSIDERATO che su via Bari, via Molfetta e via Daconto, sono presenti da molto tempo numerosi impianti pubblicitari in totale violazione alle Leggi e ai regolamenti citati;

VISTA la nota prot. n. 24/Area III Ter/2011/Rip, accusata al protocollo generale del Comune al n. 16993 del 14/07/2011, da parte della Prefettura di Bari, con la quale si invitavano i Comuni della Provincia di Bari a segnalare impianti pubblicitari abusivi ed in particolare quelli collocati in prossimità di segnaletiche stradali verticali o a ridosso delle carreggiate causando disagio e pericolo agli utenti della strada;

VISTO l'art. 23, comma 4 e comma 13 ter, del D.L. N° 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il provvedimento Sindacale del 31/08/2013.

ORDINA

Di provvedere alla rimozione tempestiva, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio di questo Comune, degli impianti pubblicitari abusivi siti in via Bari, via Molfetta e via Daconto.

- Nell'ipotesi di mancato adempimento, questo Comune rimuoverà l'impianto pubblicitario depositandolo presso l'ex Mattatoio Comunale sito sul Lungomare Marina Italiana, chiarendo che le spese di rimozione e custodia, dovranno essere liquidate dalla Società proprietaria dell'impianto al Comune di Giovinazzo.

- Il recupero dell'impianto presso il sopra indicato deposito potrà avvenire solo previa esibizione dell'attestazione di pagamento delle spese di rimozione sostenute dal Comune.

- Trascorsi sessanta giorni di giacenza nel deposito, il manufatto pubblicitario verrà distrutto, addebitandone le relative spese, alla società proprietaria.

- Tutte le spese eventualmente addebitate, se non saldate entro sessanta giorni dalla rimozione effettuata dal Comune di Giovinazzo, saranno recuperate coattivamente nei termini di legge.

S T A B I L I S C E

Responsabile del procedimento è il Comando di Polizia Municipale.

D I S P O N E

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune e la notifica a:

- Dirigente 3° Settore Gestione del Territorio;
- S.B.A.P. di Bari;
- Prefettura di Bari;
- Studiocinque Outdoor S. r.l. Corato;
- IPAS S.p.a. San Mauro Torinese;
- Comando Stazione Carabinieri;

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

Chiunque viola le norme contenute nella presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Avverte altresì

- che qualsiasi danneggiamento ad elementi di arredo urbano, ovvero manufatti stradali che possa essere arrecato, per effetto della presente Ordinanza venga reso noto ed indennizzato a questa Amministrazione Comunale da parte del responsabile.

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92.

- che a norma dell'art. 3 comma 4 Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza l'interessato potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Puglia, nei termini di 120 (centoventi) giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/10/1993, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29/07/1993.

Giovinazzo li 19.04.2013

IL DIRIGENTE IV SETTORE
F.TO Dott. Filomeno CAMPOREALE